

**MODALITA' INTEGRATIVE DELL'ATCSV1 – ZONA DI LEVANTE
DEL REGOLAMENTO DELLE UNITA' DI GESTIONE PER LA CACCIA ALLA LEPRE**

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Principi e finalità

L'ATCSV1 persegue le finalità dell'art. 1 del regolamento delle unità di gestione per la caccia alla lepre in seguito definite U.G. Lepre di cui alla deliberazione del Consiglio Provinciale n. 34 del 05/07/2012) e a quanto previsto dal 3° piano faunistico venatorio provinciale. L'ATCSV1 in base a quanto previsto dall'art. 15 dispone le presenti modalità integrative quali parte integrante del regolamento delle unità di gestione per la caccia alla lepre.

Art. 2 - Commissione U.G.

all'interno dell'Unità di Gestione della lepre opera una commissione costituita da:

- un rappresentante dell'ATC, Presidente o delegato membro del Comitato di Gestione.
- uno o più tecnici laureati e specializzati nella gestione della lepre. (esperto in biologia della selvaggina o tecnico faunistico)
- due rappresentanti eletti dai cacciatori da lepre iscritti all'U.G. secondo le seguenti modalità: le squadre di cacciatori iscritti all'U.G. possono presentare una o due candidature per ciascuna unità di gestione. L'ATCSV1 convocherà la riunione inviando sms a tutti gli iscritti e/o pubblicando sul sito, la convocazione per la votazione dei due rappresentanti. In caso di parità di voti saranno scelti i due candidati più anziani per iscrizione all'U.G., in caso di parità sarà eletto il candidato più anziano. Non sono ammesse deleghe.

TITOLO II

Disposizioni speciali

Art. 3 - Formazione delle squadre di caccia alla lepre

Si possono iscrivere alle U.G. della lepre squadre formate da soli cacciatori iscritti all'ATCSV1 in numero minimo di 2 e numero massimo di 4. L'iscrizione deve avvenire entro il 31 maggio di ogni anno ed entro i 10 giorni successivi sarà convocata la riunione per l'elezione dei due rappresentanti dei cacciatori previsti all'art. 2.

Art. 4 - Unità di Gestione

Le U.G. della lepre potranno essere suddivise in varie sub-zone di caccia che verranno assegnate alle singole squadre di cacciatori da lepre in base alla graduatoria che verrà predisposta ogni anno prima dell'avvio della stagione venatoria. I cacciatori non iscritti nelle U.G. della lepre non potranno praticare tale forma di caccia all'interno delle stesse.

Art. 5 - Censimenti

I censimenti della lepre nelle U.G. verranno organizzati ogni anno dall'ATCSV1 e coordinati dal tecnico faunistico specializzato nella gestione di tale specie.

Art 6 - Controllo dei carnieri

L'ATCSV1 potrà prevedere di integrare la scheda di abbattimento prevista dal regolamento provinciale delle unità di gestione per la caccia alla lepre all'art. 5, con altri dati eventualmente necessari. I bracciali e le schede eventualmente inutilizzati dovranno essere restituiti all'ATCSV1 entro 15 giorni dalla chiusura della caccia alla lepre. Registro di Giornata. Le squadre prima dell'uscita di caccia devono compilare il modulo cartaceo e/o informatico per dichiarare chi dei componenti quel giorno eserciterà la caccia alla lepre e indicando il nominativo dell'eventuale presenza del cacciatore invitato.

Art. 7 - Piano di prelievo

I cacciatori iscritti alle U.G. della lepre nell'ATCSV1 devono collaborare attivamente e coadiuvare il tecnico faunistico nell'esecuzione dei censimenti per la stima della consistenza della popolazione all'interno delle U.G.

Art. 8 - Ammissione all'UdG

L'ATCSV1 stabilisce per ogni U.G. un numero massimo di squadre ammissibili. I cacciatori che non hanno partecipato al numero minimo di operazioni gestionali stabilito annualmente dall'ATCSV1 e comunicate tramite la pubblicazione sul sito www.atcsv1.it, quali osservazioni dirette, censimenti, interventi di miglioramento ambientale e tabellazione non saranno ammessi all'U.G.

Le operazioni gestionali annullate per documentate motivazioni oggettive non concorrono alla determinazione del punteggio per l'assegnazione del piano di prelievo. Per l'ammissione alla caccia alla lepre nelle U.G. è necessario, ogni anno, compilare un modulo per la squadra che intende iscriversi entro la data stabilita dall'ATCSV1 e pubblicata sul sito www.atcsv1.it.

Coloro che sono ammessi all'U.G. della Lepre, saranno iscritti per le successive due stagioni venatorie consecutive oltre quella presente. Non è possibile cancellarsi dall'iscrizione, quindi il cacciatore, una volta ammesso, anche se non dovesse più svolgere la caccia alla lepre nell'U. di G. dovrà comunque sottostare alle limitazioni delle presenti modalità integrative di caccia alla lepre.

Art 9. - Punteggio e assegnazione delle zone di caccia.

In merito ai capi da prelevare di cui all'art. 8 del regolamento provinciale, l'ATCSV1 dispone che la scelta delle U.G. e delle relative sub-zone di caccia venga effettuata in base ad una graduatoria fermo restando quanto stabilito dal Regolamento provinciale, si stabiliscono i seguenti criteri integrativi:

A – Residenza

- a) residenza anagrafica nei comuni ove ricade l'U.G. **punti 5** (Reg. Prov.)
- b) residenza anagrafica in regione Liguria: **punti 15** (Reg. Prov.)
- c) residenza anagrafica nei comuni dell'ATCSV1 **punti 10**

B - Giornate di lavoro

- a) per miglioramenti ambientali (a giornata) **punti 5** (Reg. Prov.)
- d) censimenti, catture (ogni giornata) **punti 3** (Reg. Prov.)
- e) altre attività di gestione (tabellazioni, foraggiamenti, a giornata) **punti 4** (2 punti come previsto dal Reg. Prov. + 2 punti previsti dalle presenti modalità integrative)

C – Proprietario, o parente in primo grado del proprietario, di terreno nell'U.G. **punti 5**

D – specificità della forma di caccia

- a) cacciatore esclusivo della lepre (nel periodo di apertura della caccia alla lepre previsto dal calendario venatorio regionale e dalle limitazioni dell'ATCSV1, il cacciatore non potrà esercitare altre forme di caccia, nelle tre giornate previste per la caccia alla lepre) **punti 10**

E – anzianità unità di gestione

- a) Per ogni anno di anzianità di ammissione ad una stessa Unità di Gestione dell'ATCSV1 **punti 5**

F – penalità

- a) esercizio di caccia in altra sub-zona **punti -30**
- b) Mancata apposizione del bracciale inamovibile contestualmente al recupero **punti -50**
- c) ritardo nella restituzione dei bracciali non utilizzati **punti -2** ogni settimana di ritardo
ritardo nella consegna della scheda di abbattimento non utilizzata **punti -2** ogni settimana di ritardo.

e) Utilizzo di cani non segugi **punti – 15**

Il punteggio viene attribuito alla squadra rispetto ai punti acquisiti da ciascun componente e diviso per il numero di componenti.

f) Coloro che dichiarano l'esclusività della caccia alla lepre nella domanda d'iscrizione e non la rispettano, l'anno successivo la squadra risulterà penalizzata con l'azzeramento del punteggio relativo al cacciatore che non ha rispettato l'esclusività dichiarata.

Art 10 - Invitati

In caso di mancanza di un componente della squadra, la stessa ha facoltà di invitare, per massimo 5 giornate di caccia a stagione venatoria, cacciatori regolarmente iscritti all'ATCSV1. E' ammesso l'invito di un solo cacciatore per giornata. Il nominativo del cacciatore invitato dovrà essere comunicato all'ATCSV1 almeno 24 ore prima della battuta tramite sms, mail o whatsapp e sarà autorizzato solo a conferma di avvenuta lettura del messaggio.

Art 11 - Presa visione del Regolamento delle Unità di Gestione per la caccia alla lepre.

I cacciatori ammessi al piano di prelievo dovranno obbligatoriamente prendere visione e accettare il regolamento sopra richiamato e le presenti modalità integrative dell'ATCSV1.

Art 12 - Limitazioni.

I singoli componenti delle squadre iscritte non potranno esercitare la caccia alla lepre nel restante territorio dell'ATCSV1 e non potranno essere iscritti a nessun'altra U.G. della Lepre in regione Liguria.

Ogni componente della squadra ammessa alla caccia nell'U.d.G. prima dell'inizio della stagione venatoria dovrà fare apporre sul tesserino venatorio il timbro comprovante l'ammissione.

La caccia delle squadre nelle U.G. della lepre potrà avvenire solo con cani da seguita (segugi). La muta come da regolamento ENCI può essere formato da un massimo di 6 cani anche di proprietà diverse.

Coloro che sono iscritti in una U.G. della lepre non possono praticare altre forme di caccia all'interno dell'U.G. di iscrizione se non la caccia alla lepre; sarà ammesso per tali cacciatori la sola caccia gli ungulati e alla migratoria da appostamento temporaneo raggiunto con fucile nel fodero e cane al guinzaglio.

Art 13 - Sanzioni.

Il cacciatore che iscritto in una U.G. della lepre che abbatta una lepre fuori dall'U.G. sarà sospeso a norma statutaria per il periodo massimo previsto nel territorio di competenza dell'ATCSV1 pari a 50 giornate di caccia effettive.

Il cacciatore non iscritto in una U.G. della lepre che abbatta una lepre all'interno dell'U.G. della lepre sarà sospeso a norma statutaria per il periodo massimo previsto nel territorio di competenza dell'ATCSV1, pari a 50 giornate di caccia effettiva.

Il cacciatore che iscritto in una U.G. della lepre che utilizzi ausiliari diversi dai segugi all'interno dell'U.G. sarà sospeso a norma statutaria per 10 giorni di caccia effettiva nel territorio di competenza dell'ATCSV1.

Per quanto non previsto si fa riferimento alla normativa vigente.